



COMUNE DI NAPOLI

Delibera n.14 del 30 marzo 2017

Esecuzione immediata

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al Regolamento IUC - Sezione TASI (tassa sui Servizi Indivisibili) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 6 agosto 2015.(allegati: n.5 emendamenti, parere del Collegio dei Revisori dei Conti e deliberazione di G.C. n. 143 del 23.3.2017 di proposta al Consiglio).

L'anno duemiladiciassette il giorno 20 del mese di marzo, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

	SINDACO				
	de MAGISTRIS LUIGI	P			
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21)	LEBRO DAVID	P
2)	ARIENZO FEDERICO	P	22)	MADONNA SALVATORE	Assente
3)	BISMUTO LAURA	P	23)	MENNA LUCIA FRANCESCA	P
4)	BRAMBILLA MATTEO	P	24)	MIRRA MANUELA	P
5)	BUONO STEFANO	P	25)	MORETTO VINCENZO	P
6)	CANIGLIA MARIA	P	26)	MUNDO GABRIELE	P
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27)	NONNO MARCO	P
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	P	28)	PACE SALVATORE	P
9)	CECERE CLAUDIO	P	29)	PALMIERI DOMENICO	Assente
10)	COCCIA ELENA	P	30)	QUAGLIETTA ALESSIA	P
11)	COPPEO MARIO	P	31)	RINALDI PIETRO	P
12)	DE MAJO ELEONORA	P	32)	SANTORO ANDREA	P
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	33)	SGAMBATI CARMINE	P
14)	FELACO LUIGI	P	34)	SIMEONE GAETANO	P
15)	FREZZA FULVIO	P	35)	SOLOMBRINO VINCENZO	P
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36)	TRONCONE GAETANO	P
17)	GAUDINI MARCO	P	37)	ULLETO ANNA	P
18)	GUANGI SALVATORE	P	38)	VALENTE VALERIA	Assente
19)	LANGELLA CIRO	P	39)	VERNETTI FRANCESCO	P
20)	LANZOTTI STANISLAO	Assente	40)	ZIMBALDI LUIGI	P

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale dr. Francesco Maida

Risulta presente in aula il dirigente del Servizio Fiscalità Locale e Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI) Dott.^{ssa} M.R.Bencivenga per l'attività di supporto tecnico a riscontro della nota d'invito p.g. n.242695 del 28.03.2017.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n.143 del 23.3.2017 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni al Regolamento IUC - Sezione TASI (tassa sui Servizi Indivisibili) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 6 agosto 2015.

Il provvedimento è stato inviato alle Commissioni: al Lavoro e alla Crisi, alle Attività Produttive; al Personale e Affari Istituzionali; al Bilancio e Finanza; alla Trasparenza; a tutte le Municipalità ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

La Commissione al Lavoro e alla Crisi, alle Attività Produttive, al Personale e Affari Istituzionali ha proposto un approfondimento in Aula e rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale; il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.

Il Presidente Fucito, poichè l'Assessore Palma aveva già illustrato tutte le delibere collegate al Bilancio precedentemente, comunica che sono stati presentati n.9 emendamenti. Pone in discussione l'emendamento n.1 a firma del Consigliere Moretto.

L'Assessore Palma esprime parere favorevole.

Il Presidente Fucito, pone in votazione l'emendamento n.1 a firma del Consigliere Moretto, il cui testo di seguito si riporta:

Emendamento n.1

Alla pagina 13, all'art.19 "DILAZIONI", al comma 1, sostituire le parole "euro 200,00" con:

"euro 100,00"

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 1)**

Il Presidente Fucito pone in discussione l'emendamento n.2 a firma della Consigliera Carfagna. Viene chiesto di votarlo per parti separate quindi viene esaminato il 1° punto con il parere contrario dell'Amministrazione è posto in votazione viene respinto a maggioranza.

Il Presidente Fucito passa al 2° punto dell'emendamento n.2, il cui testo di seguito si riporta:



Emendamento n.2

All'articolo 19 del Regolamento IUC Sezione TASI (Tassa sui servizi indivisibili) facente parte degli ALLEGATI costituenti parte integrante della Deliberazione di G.C.n.143 del 23/3/2017 di Proposta di Consiglio sostituire al comma 3 le parole "con un importo della singola rata non inferiore a € 30,00" con:

"L'importo della singola rata non potrà essere inferiore a € 30,00"

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. (allegato 2)

Il Presidente Fucito passa al 3° punto del 2° emendamento che con il parere contrario dell'amministrazione è posto in votazione e viene respinto a maggioranza.

Il Presidente Fucito pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.5 a firma del Consigliere Moretto.

L'Assessore Palma esprime parere favorevole.

Il Presidente Fucito, pone in votazione l'emendamento contrassegnato con il n.5 a firma del Consigliere Moretto, il cui testo di seguito si riporta:

Emendamento n.3

Alla Delibera di Giunta Comunale n.143, al testo coordinato, regolamento IUC, Sezione TASI, pagina 13, all'art.19 "DILAZIONI", al comma 3, sostituire le parole "euro 30,00" con:

"euro 15,00"

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. (allegato 3)

Il Presidente Fucito pone in discussione l'emendamento contrassegnato con il n.6 a firma del Consigliere Moretto.

L'Assessore Palma esprime parere favorevole.

Il Presidente Fucito, pone in votazione l'emendamento contrassegnato con il n.6 a firma del Consigliere Moretto, il cui testo di seguito si riporta:

Emendamento n.4

Alla Delibera di Giunta Comunale n.143, al testo coordinato, regolamento IUC, Sezione TASI, pagina 14, all'art.19 "DILAZIONI", al comma 5, sostituire le parole "euro 10.000,00" con:

"euro 12.000,00"

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. (allegato 4)



Il Presidente Fucito passa all'emendamento contrassegnato con il n.7, che con il parere contrario dell'amministrazione, è posto in votazione e viene respinto a maggioranza.

Il Presidente Fucito passa all'emendamento contrassegnato con il n.8, che con il parere contrario dell'amministrazione, è posto in votazione e viene respinto a maggioranza.

Il Presidente Fucito, pone in votazione l'emendamento contrassegnato con il n.9 a firma del Consigliere Moretto, il cui testo di seguito si riporta:

Emendamento n.5

Alla Delibera di Giunta Comunale n.143, al testo coordinato, regolamento IUC, Sezione TASI, pagina 17, all'art.22 "RIMBORSI", al comma 12, al punto d), sostituire le parole "70° anno di età" con:

"67° anno di età"

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. (allegato 5)

Il Presidente Fucito pone in votazione la proposta di G.C. n.143 del 23.3.2017, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza **in aula di n. 36 Consiglieri** i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza,

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n. 143 del 23.3.2017 avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni al Regolamento IUC - Sezione TASI (tassa sui Servizi Indivisibili) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 6 agosto 2015, con n.5 emendamenti precedentemente approvati, sui quali è riportato il parere di regolarità tecnica espresso dalla dirigenza competente, che di seguito si riporta:

Emendamento n.1

Alla pagina 13, all'art.19 "DILAZIONI", al comma 1, sostituire le parole "euro 200,00" con: *"euro 100,00"*

Emendamento n.2

All'articolo 19 del Regolamento IUC Sezione TASI (Tassa sui servizi indivisibili) facente parte degli ALLEGATI costituenti parte integrante della Deliberazione di G.C.n.143 del 23/3/2017 di Proposta di Consiglio sostituire al comma 3 le parole "con un importo della singola rata non inferiore a € 30,00" con:

"L'importo della singola rata non potrà essere inferiore a € 30,00"

Emendamento n.3

Alla Delibera di Giunta Comunale n.143, al testo coordinato, regolamento IUC, Sezione TASI, pagina 13, all'art.19 "DILAZIONI", al comma 3, sostituire le parole "euro 30,00" con: "euro 15,00" _

Emendamento n.4

Alla Delibera di Giunta Comunale n.143, al testo coordinato, regolamento IUC, Sezione TASI, pagina 14, all'art.19 "DILAZIONI", al comma 5, sostituire le parole "euro 10.000,00" con: "euro 12.000,00" _

Emendamento n.5

Alla Delibera di Giunta Comunale n.143, al testo coordinato, regolamento IUC, Sezione TASI, pagina 17, all'art.22 "RIMBORSI", al comma 12, al punto d), sostituire le parole "70° anno di età" con: "67° anno di età" _

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la delibera prima approvata: in base all'esito della votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato a maggioranza, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del T.U. 267/2000, la deliberazione testè adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

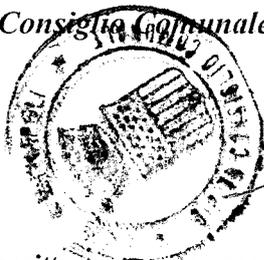
Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- n.5 emendamenti;
- parere del Collegio dei Revisori dei Conti
- delibera di G.C. n.143 del 23.3.2017 di proposta al Consiglio, composta da n.8 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 20 separatamente numerate.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta,

depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

[Signature]
Il Dirigente
Dott.ssa E. Barbati



Il Coordinatore
Dr. G. Scala
[Signature]

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale

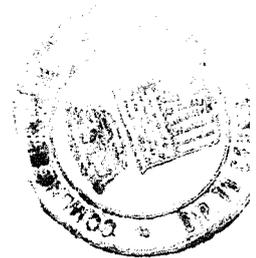
Alessandro Fucito

[Signature]

Il Vice Segretario Generale

Dr. Francesco Maida

[Signature]



Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 13 APR. 2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile
[Handwritten Signature]

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art.134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 254307 del 31/3/2017 Pofa:

Am. Pelme Dott. Grimaldi Dott. me Peneverge
Dott. Peole

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art.134 del D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art. 97 del D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma:

Attestazione di conformità
La presente copia, composta da n. 6 pagine progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione consiliare n. 14 del 30/3/2017.
Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da complessivi fogli n. 37 progressivamente numerate:
• sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;
• sono visionabili, in originale, presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 14 DEL 30/3/2017



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Prima Napoli
Il Capogruppo

Napoli, 29 Marzo 2017

EMENDAMENTO N. 1
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 143 del 23/03/2017

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 143**, al TESTO COORDINATO, REGOLAMENTO I.U.C., SEZIONE T.A.S.I., alla pagina 13, all'Art. 19 "DILAZIONI", al comma 1, sostituire:

- euro 200,00 con euro 100,00

[Handwritten signature]
CFDI

Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

[Handwritten signature]

SI ESPRIME PARERE FAVOREVILE
IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]

COMUNE DI NAPOLI GRUPPO CONSILIARE DI FORZA ITALIA

EMENDAMENTO n. _____ ALLA DGC n. 143 del 23.3.2017. *Proposta al Consiglio: Modifiche e integrazioni al Regolamento IUC - Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 6 agosto 2015.*

All'articolo 19 del Regolamento I.U.C. Sezione TA.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) facente parte degli ALLEGATI costituenti parte integrante della Deliberazione di G.C. n.143 del 23/03/2017 di Proposta al Consiglio si propone di:

- Sostituire **al comma 3** "24 rate" con "36 rate se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore a 10.000,00 Euro, ed a massimo 60 rate per importi superiori. Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale, nel caso di ulteriore disagio economico opportunamente documentato, potranno ottenere in alternativa una sospensione di 12 mesi o un incremento della durata del proprio piano di ulteriori 12 rate ma comunque non superiore a 72"
- Sostituire **al comma 3** "con un importo della singola rata non inferiore a € 30,00" con "L'importo della singola rata non potrà essere inferiore a € 30,00"
- Aggiungere **al comma 5** dopo le parole "dell'ultima rata." il seguente periodo "In presenza di garanzia fideiussoria e sussistendo potrà essere concesso un incremento nel numero delle rate per un numero massimo di ulteriori 12 rispetto al piano rateale massimo concedibile.



COMUNE DI NAPOLI GRUPPO CONSILIARE DI FORZA ITALIA

EMENDAMENTO n. _____ ALLA DGC n. 143 del 23.3.2017. Proposta al Consiglio: Modifiche e integrazioni al Regolamento IUC - Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 6 agosto 2015.

All'articolo 19 del Regolamento I.U.C. Sezione TA.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) facente parte degli ALLEGATI costituenti parte integrante della Deliberazione di G.C. n.143 del 23/03/2017 di Proposta al Consiglio si propone di:

- 1 • Sostituire al comma 3 "24 rate" con "36 rate se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore a 10.000,00 Euro, ed a massimo 60 rate per importi superiori. Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale, nel caso di ulteriore disagio economico opportunamente documentato, potranno ottenere in alternativa una sospensione di 12 mesi o un incremento della durata del proprio piano di ulteriori 12 rate ma comunque non superiore a 72"
- 2 • Sostituire al comma 3 "con un importo della singola rata non inferiore a € 30,00" con "L'importo della singola rata non potrà essere inferiore a € 30,00"
- 3 • Aggiungere al comma 5 dopo le parole "dell'ultima rata." il seguente periodo "In presenza di garanzia fideiussoria e sussistendo potrà essere concesso un incremento nel numero delle rate per un numero massimo di ulteriori 12 rispetto al piano rateale massimo concedibile."



SI ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE IN QUANTO IN CASO DI DILATAZIONE L'INCREMENTO DEL NUMERO DI RATE DA 24 A 36 E ADDIRITTURA A 60 CONTRASTA CON I TERMINI PRESCRITTI DALLI ENTRO I QUALI L'ENTE, IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO, DEVE PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO DEGLI IMPORTI DOVUTI E/O ANCORA DOVUTI

IL DIRIGENTE



PROGRESSIVO

②

③

④



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Prima Napoli
Il Capogruppo

Napoli, 29 Marzo 2017

**EMENDAMENTO N. 2
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 143 del 23/03/2017**

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 143**, al TESTO COORDINATO, REGOLAMENTO I.U.C., SEZIONE T.A.S.I., alla pagina 13, all'Art. 19 "DILAZIONI", al comma 3, sostituire:

- euro 30,00 con euro 15,00

Handwritten signature/initials

Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

Handwritten signature of Vincenzo Moretto

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN DIRIGENTE



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Prima Napoli
II Capogruppo

Napoli, 29 Marzo 2017

EMENDAMENTO N. 3
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 143 del 23/03/2017

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 143**, al TESTO COORDINATO, REGOLAMENTO I.U.C., SEZIONE T.A.S.I., alla pagina 14, all'Art. 19 "DILAZIONI", al comma 5, sostituire:

- euro 10.000,00 con euro 12.000,00

Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Prima Napoli
Il Capogruppo

Napoli, 29 Marzo 2017

**EMENDAMENTO N. 6
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 143 del 23/03/2017**

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 143**, al TESTO COORDINATO, REGOLAMENTO I.U.C., SEZIONE T.A.S.I., alla pagina 17, all'Art. 22 "RIMBORSI", al comma 12, al punto d), sostituire:

- "70° anno di età" con "67° anno di età"

Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 27/03/2017

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 143 del 23/03/2017 – Modifiche ed integrazioni al Regolamento IUC – Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 6 agosto 2015”.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 14:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO	Presidente
dr. Giuseppe CRISCUOLO	Componente
dr. Giuseppe RIELLO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- visto il parere di Regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 in termini di “favorevole”;
- visto il parere di Regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 in termini di “favorevole”;
- lette le osservazioni del Segretario generale;

il Collegio dei Revisori si accinge ad esprimere il proprio parere che viene riportato come di seguito:

PREMESSO

- che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha disposto, a decorrere dall'anno 2016, l'esclusione dal pagamento del tributo delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9);
- che la medesima legge n. 208/2015 ha introdotto rilevanti innovazioni alla disciplina della TASI sia per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e sia per le unità immobiliari concesse in locazione ai sensi della legge 431/98 (fitto concordato);
- che la citata legge 208/2015 ha anticipato al 2016 la decorrenza delle modifiche del sistema sanzionatorio estendendo, tra l'altro, la mediazione tributaria anche ai tributi comunali;

4



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

RILEVATO

- che, secondo le innovazioni introdotte dalla normativa in premessa, con la proposta in questione, si approvano 26 articoli che costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione oggetto del presente parere;
- considerata la potestà normativa riservata all'Ente in applicazione del Federalismo fiscale, già regolamentato con leggi costituzionali e visto anche l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il Comune si autodetermina e fissa le nuove tariffe per preservare e salvaguardare il proprio equilibrio finanziario di bilancio;
- che, l'art. 243 bis, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli Enti che hanno aderito alla procedura di Riequilibrio Economico-Finanziario Pluriennale al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del Piano, possono "deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente".

TUTTO CIO' RICHIAMATO ED ESAMINATO

e, con particolare riferimento al quadro normativo interessato, il Collegio dei Revisori esprime parere "favorevole" alla proposta al Consiglio di "Modifiche ed integrazioni al Regolamento I.U.C. – Sezione TASI".

Si raccomanda che la presente Deliberazione e l'allegato Regolamento comunale devono essere pubblicati sul sito web del Comune e inviati al MEF, Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dall'esecutività della medesima deliberazione.

Napoli, li 27/03/2017.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ORIGINALE

Assessorato al Bilancio e Finanza
Direzione Servizi Finanziari
Servizio Fiscalità Locale -
Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI)

Proposta di delibera prot. n° del 08/03/2017 /

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

Proposta al Consiglio
E 8 MAR. 2017
I2/143

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 143 /

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Modifiche e integrazioni al Regolamento IUC - Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 6 agosto 2015.

Il giorno 23-03-2017, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

P

Ciro BORRIELLO

P

Mario CALABRESE

P

Alessandra CLEMENTE

P

Gaetano DANIELE

P

Roberta GAETA

P

Salvatore PALMA

—

Annamaria PALMIERI

P

Enrico PANINI

P

Carmine PISCOPO

ASSENTE

Daniela VILLANI

P

ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DR. GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio e Finanza dott. Salvatore PALMA,

Premesso che con la legge 27 dicembre 2013 n° 147 (legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da Imposta Municipale propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

che, in virtù dell'articolo 1 – comma 702 – della citata legge n° 147/2013, successivamente modificata ed integrata, che richiama l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, è confermata ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche di natura tributaria;

che, ai sensi dell'articolo 1 – comma 169 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e dell'articolo 27 – comma 8 – della legge 28 dicembre 2001 n° 448, il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

che l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2017;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 21 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento sulla IUC, con espresso richiamo al Regolamento IMU, quale parte integrante del primo;

che, al fine di consentire al contribuente una più agevole consultazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 6 agosto 2015 è stato approvato il "Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)" accorpando in un unico atto tutta la normativa regolamentare della TASI, separandola da altri tributi ed inserendo, nel medesimo atto, anche le norme regolamentari in materia di sanzioni, autotutela e dilazioni;

che la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha disposto, a decorrere dall'anno 2016, l'esclusione dal pagamento del tributo delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9);

IL SEGRETARIO GENERALE

14

W²

che la medesima legge n. 208/2015 ha introdotto rilevanti innovazioni alla disciplina della TASI relativamente alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale;

che la citata legge n. 208/2015 ha introdotto, altresì, rilevanti innovazioni alla disciplina della TASI relativamente agli immobili concessi in locazione ai sensi della legge n. 431/1998 (cosiddetto fitto concordato);

che la citata legge n. 208/2015 ha anticipato al 2016 la decorrenza delle modifiche al sistema sanzionatorio disposte dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158;

che con decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 la normativa inerente la mediazione tributaria è stata estesa anche ai tributi comunali;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1 – comma 165 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296, la misura annua degli interessi (sui crediti e debiti tributari dell'Ente) è determinata dall'Ente impositore nei limiti di 3 punti percentuali di differenza, rispetto al tasso di interesse legale;

Visto che nell'anno 2016 il tasso di interesse legale era dello 0,2 per cento e che dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale è dello 0,1 per cento annuo;

Attesa, pertanto, la necessità di adeguare il Regolamento IUC – Sezione TASI alle nuove normative innanzi citate;

Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge n° 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

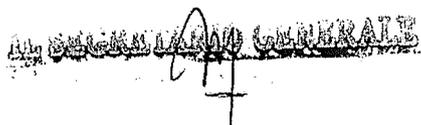
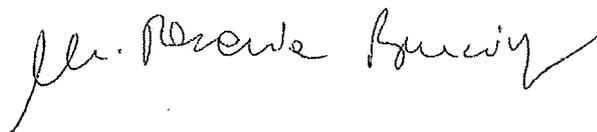
Si allega – quale parte integrante del presente atto – il seguente documento, composto, complessivamente, da n. 20 pagine, progressivamente numerate:

- Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente

(dott.ssa M.R. Bencivenga)



CON VOTI UNANIMI
DELIBERA

4

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendesi integralmente trascritto:

- **Approvare**, aggiornato secondo le innovazioni introdotte dalle normative in premessa indicate, il nuovo "Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)" composto di n° 26 articoli, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FISCALITA' LOCALE
GESTIONE IUC (IMU E TASI, STRALCIO ICI)
(dott.ssa M.R. BENCIVENGA)

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI
(dott. R. GRIMALDI)

L'ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZA
(dott. S. PALMA)

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 7 DEL 08/03/2017, AVENTE AD OGGETTO: *Modifiche e integrazioni al Regolamento IUC – Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 6 agosto 2015.*

Il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale – Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI), esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

IL DIRIGENTE

Pervenuta in Ragioneria Generale il 8 MAR 2017 Prot. 31/149
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Proposta di deliberazione del Servizio Fiscalità Locale – Gestione IUC prot. n. 7 del 08 marzo 2017, (pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 20 marzo 2017 – S.G. 142)

Osservazioni della Segreteria Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento si intende proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del nuovo Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), composto da 26 articoli, a seguito di recenti innovazioni normative, disponendone, come per legge, il successivo invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il dirigente proponente ha espresso parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000, con la formula "favorevole".

Il Ragioniere Generale ha espresso il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 in senso "favorevole".

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico- finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali." Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

L'atto trova il suo fondamento nella potestà regolamentare attribuita al comune in materia di entrate, anche di natura tributaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 702 della legge 27 dicembre 2013, con particolare riferimento alla necessità di adeguare la portata dispositiva del vigente regolamento alle innovazioni normative di cui alla legge 208/2015 relativamente alle unità immobiliari concesse in comodato, agli immobili concessi in locazione, alle modifiche al sistema sanzionatorio ed alla mediazione tributaria estesa anche ai tributi comunali dal decreto legislativo 156/2005.

Si richiamano:

- il comma 8- articolo 27 della legge 448/2001, secondo cui: "[...] il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...] nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2017.
- il comma 639 della L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), secondo cui il tributo per i servizi indivisibili (TASI), insieme all'imposta municipale propria (IMU) ed alla Tassa sui Rifiuti (TARI) confluisce nell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Si ricorda che, per l'applicazione della TASI, la pubblicazione sul Portale web del federalismo fiscale, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto della indicata tempistica, costituisce, ai

VISTO
Il Sindaco

14

IL SEGRETARIO GENERALE

7

sensi del comma 13-*bis* dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 (convertito in legge 214/2011), condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole", ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo articolo 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. In particolare, tale responsabilità attiene anche alla fase successiva all'approvazione dell'atto, in relazione alle attività di vigilanza e controllo nella fase applicativa del Regolamento.

Nel rappresentare, infine, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 42 del TUEL, la potestà regolamentare rappresenta una tipica espressione dell'attività di governo dell'ente e che, specificatamente in materia di fiscalità locale, essa è soggetta a precisi limiti previsti dal legislatore, spettano all'Organo deliberante le valutazioni e le determinazioni conclusive con riguardo ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale



23.3.17

VISTO:
Il Sindaco

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 143 del 23-03-2017 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 20, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 24-03-2017 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario [Firma] Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro _____

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1); Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2); La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

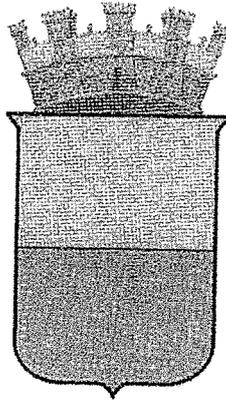
[Firma]



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N.....143.....DEL 23/03/2012

PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE



COMUNE DI NAPOLI

TESTO COORDINATO

REGOLAMENTO I.U.C.

SEZIONE T.A.S.I.

(TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 27 DEL 21 MAGGIO 2014

E MODIFICATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 46 DEL 7 AGOSTO 2014

CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 40 DEL 6 AGOSTO 2015

E CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° _____ DEL _____

N

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Presupposto dell'imposta
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Locazione finanziaria
- Art. 6. Multiproprietà
- Art. 7. Base imponibile
- Art. 8. Esenzioni ed Esclusioni
- Art. 9. Riduzioni
- Art. 10. Individuazione dei servizi indivisibili
- Art. 11. Determinazione delle aliquote d'imposta
- Art. 12. Versamenti
- Art. 13. Versamenti erroneamente effettuati
- Art. 14. Ravvedimento operoso e adempimento spontaneo tardivo
- Art. 15. Dichiarazioni
- Art. 16. Liquidazione e accertamento dell'imposta
- Art. 17. Questionari
- Art. 18. Sanzioni
- Art. 19. Dilazioni
- Art. 20. Interessi
- Art. 21. Riscossione coattiva
- Art. 22. Rimborsi
- Art. 23. Autotutela e annullamento d'ufficio
- Art. 24. Accertamento con adesione
- Art. 25. Contenzioso
- Art. 26. Reclamo-Mediazione

Allegato: Elenco dei servizi indivisibili finanziati con la TASI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

ARTICOLO 2

SOGGETTO ATTIVO

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune di Napoli sul cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, i fabbricati e le superficie degli immobili e delle aree scoperte assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 3

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e delle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7.
2. Gli immobili di cui al comma 1 non sono soggetti al pagamento della TASI se, per lo stesso anno di imposta, il Comune, per la medesima tipologia di immobili, ha deliberato l'aliquota IMU massima.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo della TASI è il proprietario (o titolare di altro diritto reale sull'immobile) e il detentore, a qualsiasi titolo, di immobili e aree edificabili a qualsiasi uso adibiti.
2. In caso di pluralità di possessori o titolari di altro diritto reale sull'immobile, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Il titolare del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta per il periodo durante il quale permane la titolarità del diritto medesimo.
5. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario o dal titolare di diritto reale (usufrutto, uso, abitazione).

ARTICOLO 5

LOCAZIONE FINANZIARIA

1. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
2. Per durata del contratto si intende il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data della riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

ARTICOLO 6

MULTIPROPRIETÀ

Nel caso di multiproprietà e centri commerciali, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta, sia per i locali e le aree scoperte di uso comune, sia per i locali e le aree in uso esclusivo a singoli possessori o detentori.

ARTICOLO 7

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile, così come determinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n° 504/1992 e dall'articolo 13 del decreto legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B e alle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli del gruppo D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

ARTICOLO 8

ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune, dai consorzi tra detti enti, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono esenti dal tributo altresì :
 - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n° 601/1973 e successive modificazioni;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge n° 810/1929;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del T.U. n° 917/1986, e successive modificazioni - fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati al tributo indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile - destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge n° 222/1985.
3. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 2, lettera f, del presente articolo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.
Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge n° 262/2006 convertito in legge n° 286/2006.
4. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 3, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012 n° 200 sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.
5. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ARTICOLO 9

RIDUZIONI

1. abrogato.



2. Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n° 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

ARTICOLO 10

INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

1. Nell'allegato al presente Regolamento sono individuati i servizi indivisibili forniti dal Comune di Napoli ed alla cui copertura la TASI è diretta.
2. L'individuazione delle somme specifiche di finanziamento avverrà con la deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione dell'Ente.

ARTICOLO 11

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Qualora il Consiglio Comunale non deliberi nell'anno il provvedimento di cui sopra, si applicano le aliquote di imposta deliberate per l'anno precedente.
2. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. Il Consiglio Comunale determina l'aliquota di cui al presente comma, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale, per ciascuna tipologia di immobile, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU (10,6 per mille) ed alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
4. abrogato.
5. Il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote TASI, in ragione della tipologia, della destinazione degli immobili, nonché del settore di attività espletata negli stessi.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n° 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può essere superiore all'1 per mille.

7. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione), l'imposta è corrisposta, dall'occupante, nella misura del 10% dell'ammontare complessivo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile.
8. abrogato.
9. Per i fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita (cosiddetti "beni merce"), fino a che permane tale destinazione e qualora non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I Comuni possono aumentare l'aliquota fino al 2,5 per mille, ovvero possono diminuirla fino all'azzeramento.

ARTICOLO 12

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato utilizzando il modello F24, ovvero con le altre modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Il tributo è versato, in autoliquidazione, dal contribuente. Il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione di cui al successivo articolo 15.
3. Il pagamento del tributo va effettuato in due rate semestrali, con scadenza la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre dell'anno di imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. In caso di più titolari di diritto reale sull'immobile, il versamento del tributo è effettuato da uno solo dei titolari, anche per conto degli altri. Parimenti, nel caso di più detentori dell'immobile, il versamento è effettuato da uno solo di essi, anche per conto degli altri occupanti.
5. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale sussiste il possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) o la detenzione dell'immobile o dell'area edificabile. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
6. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto, dal singolo contribuente, per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini per i versamenti, per situazioni particolari.
8. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 13

VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI

1. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato, a favore del Comune di Napoli, un versamento TASI dovuto ad altro Comune, l'Ufficio Comunale competente, anche a seguito di comunicazione da parte del contribuente, provvederà al riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.
2. Il contribuente nella comunicazione di cui al comma 1 deve indicare:
 - a) estremi anagrafici del contribuente;
 - b) estremi del versamento e importo versato;
 - c) dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
 - d) Comune destinatario delle somme;
 - e) dichiarazione con la quale si attesta di non essere contribuente TASI del Comune di Napoli ovvero, nel caso il soggetto sia contribuente del Comune di Napoli, attestazione di aver già provveduto al pagamento della TASI dovuta al Comune di Napoli;
 - f) copia del versamento che si chiede di riversare ad altro Comune;
 - g) eventuale copia dei versamenti della TASI dovuta al Comune di Napoli;
 - h) copia documento di identità valido.
3. Nel caso in cui, a seguito all'emissione di avvisi di rettifica e/o di accertamento, il contribuente dimostri che i versamenti TASI sono stati erroneamente effettuati a favore di altri Comuni, l'Ufficio Comunale competente provvederà, fatto salvo il diritto al riversamento delle somme dovute da parte dei Comuni che le hanno indebitamente percepite, all'annullamento, totale o parziale, dell'avviso notificato al contribuente.
4. Nel caso in cui l'errore per versamenti accreditati erroneamente ad altri comuni sia attribuibile allo sportello bancario ovvero all'ufficio postale presso cui il contribuente ha effettuato il pagamento, il contribuente stesso – ai sensi di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione n° 2/DF del 13 dicembre 2012 – è tenuto a recarsi presso tale sportello o ufficio postale per la sistemazione del versamento in questione.

ARTICOLO 14

RAVVEDIMENTO OPEROSO E ADEMPIMENTO SPONTANEO TARDIVO

1. Fermo restante l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n° 472/97, il contribuente, sempre che l'Ufficio non abbia già contestato o constatato la violazione o non abbia ancora iniziato le attività di verifica, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, può provvedere all'adempimento spontaneo tardivo, oltre i termini di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n° 472/97, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. E' consentita la presentazione della denuncia TASI, oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza, a condizione che, contestualmente, sia effettuato il pagamento del tributo dovuto per tutti gli anni d'imposta da regolarizzare e della sanzione del 30% calcolata sull'intero ammontare dovuto (tale sanzione assorbe e comprende anche la sanzione per omesso versamento), ovvero della sanzione di € 12,00 qualora non sia dovuto alcun tributo o il tributo sia stato già pagato.
3. E' consentita la regolarizzazione degli omessi o parziali versamenti della TASI, oltre il termine di un anno dalla scadenza, a condizione che il pagamento del tributo sia effettuato contestualmente al pagamento della sanzione del 10% e non risulti già iscritto a ruolo coattivo.
4. Le somme di cui ai precedenti commi, dovuti a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

ARTICOLO 15

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione, relativa alla TASI, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale) sull'immobile, ovvero dalla data di inizio della detenzione degli immobili e delle aree assoggettate al tributo.
2. Nel caso di più titolari del diritto reale, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei titolari.
3. Nel caso di pluralità di detentori, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. Nella dichiarazione TASI vanno obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistenti.

ARTICOLO 16

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione della TASI, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere l'indicazione delle somme da versare in unica rata, entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso, con addebito di spese di notifica e con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva; devono, altresì, contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere spiegazioni e chiarimenti in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni tributarie, gli uffici comunali possono richiedere dati e notizie ad uffici pubblici competenti ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti.
4. Non si fa luogo all'accertamento ed alla conseguente iscrizione a ruolo coattivo e riscossione, qualora l'ammontare del credito dell'Ente (comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica) non superi l'importo di € 17,00.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 17

QUESTIONARI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'ufficio tributario preposto può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli, entro 60 giorni dalla richiesta, compilati e firmati.
2. L'ufficio tributario può altresì disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 18

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza d'imposta dovuta, ovvero dell'imposta tardivamente versata.
2. In caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 15%. Se il ritardo non è superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta all'1% per ogni giorno di ritardo,
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione amministrativa del:
 - a) 200% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
 - b) 250% se la violazione si riferisce a due anni;
 - c) 300% se la violazione si riferisce a più di due anni.
4. In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del:
 - a) 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
 - b) 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni.



5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 17, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 500,00.
La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. In relazione al disposto del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n° 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e sanzione, quando l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472 e sue successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 19

DILAZIONI

1. Qualora il contribuente versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, può chiedere la dilazione del pagamento del debito tributario scaturente dalla notifica dell'avviso di rettifica e/o di accertamento, sempreché l'importo dell'avviso non sia inferiore a € 200,00.
2. Per temporanea situazione di difficoltà ad adempiere può intendersi:
 - a) Precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero qualunque altra condizione, documentabile, che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;
 - b) Qualunque condizione economica sfavorevole, purché documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito;
 - c) Crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio;
 - d) Trasmissione ereditaria del debito tributario;
 - e) Scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi e contributi.
3. La dilazione viene concessa, su richiesta motivata e debitamente documentata, da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il pagamento delle somme intimare con l'avviso, ed è consentita per un numero massimo di 24 rate, con un importo della singola rata non inferiore ad € 30,00.

4. La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegandovi:
 - a) La documentazione comprovante lo stato di temporanea difficoltà ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento delle somme intimare nell'avviso;
 - b) Copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente;
 - c) Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nei casi di cui al successivo punto 5.
5. Qualora l'importo dell'avviso sia uguale o superiore ad € 10.000,00 il contribuente deve presentare idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo dell'avviso e degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo il termine di scadenza dell'ultima rata.
Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente, qualora, successivamente alla sua presentazione all'ufficio, sia accertato che l'imposta non era dovuta, ovvero era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata.
6. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi - calcolati al tasso legale vigente alla data dell'istanza - che sono riscossi unitamente al tributo ed alle scadenze previste nel provvedimento di dilazione.
7. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberatoria del contribuente originario.
8. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'importo ancora dovuto è iscritto a ruolo ed è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. Per la dilazione di importi derivanti da avvisi già iscritti a ruolo, la richiesta va presentata all'Agente della Riscossione ed è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legge n° 69/93, convertito in legge n° 98/2013.

ARTICOLO 20

INTERESSI

1. Il tasso di interesse, correlato agli avvisi di accertamento emessi, viene determinato nella misura del 3,1%.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. In caso di rimborso di somme indebitamente versate, gli interessi spettano al contribuente nella stessa misura di cui al comma 1 e sono calcolati a decorrere dalla data del versamento.
4. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.
5. Prendere atto che per l'anno di imposta 2016 il tasso di interessi di cui al comma 1 era il 3,2%.

ARTICOLO 21

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono riscosse coattivamente entro i termini e secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ARTICOLO 22

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'Ufficio provvede ad effettuare il provvedimento di rimborso, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 20, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso per somme, al netto degli interessi, inferiori a € 12,00.
5. Il rimborso viene effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro il generale termine di prescrizione decennale.
7. Avverso il provvedimento di diniego o di parziale accoglimento dell'istanza di rimborso, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento.
8. La richiesta di rimborso va presentata dall'interessato in carta libera, indirizzata al Comune di Napoli, indicando obbligatoriamente i seguenti dati e utilizzando, preferibilmente, i modelli predisposti dall'Ufficio:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, se l'istante è persona fisica,
 - b) la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA e le generalità complete e codice fiscale del legale rappresentante pro-tempore, se l'istante è persona giuridica;
 - c) l'anno o gli anni per i quali si chiede il rimborso,
 - d) per ogni unità immobiliare, posseduta nell'anno d'imposta relativamente al quale è stato richiesto il rimborso: l'esatta ubicazione, i dati catastali completi, la percentuale di possesso, il periodo di possesso;
 - e) l'ammontare del rimborso, con le motivazioni a base della richiesta di rimborso.
9. All'istanza vanno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: copia fotostatica leggibile dei bollettini di versamento (ordinari e/o violazioni) e copia della documentazione a sostegno delle motivazioni addotte.
10. L'istanza deve riportare la data, il luogo e la firma leggibile del sottoscrittore; nel caso di più contitolari dell'immobile/i, la richiesta di rimborso può essere sottoscritta separatamente o congiuntamente, avendo cura di riportare tutti i dati riferiti ad ogni proprietario.
11. L'ufficio nell'esame del merito delle richieste di rimborso segue l'ordine cronologico di presentazione.
12. L'ufficio procede, in deroga all'ordine cronologico, qualora l'istanza presenti una delle seguenti condizioni:
 - a) Presentazione di reclamo-mediazione ex articolo 17bis del decreto legislativo n° 546/1992;
 - b) Contenzioso instaurato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie;

- c) Contribuenti che hanno versato indebitamente l'imposta a seguito di avviso di liquidazione o accertamento, successivamente annullato dall'ufficio competente;
 - d) Contribuente oltre il 70° anno di età, con minimo di pensione INPS o gravi condizioni di salute documentati da struttura pubblica.
13. L'ufficio, qualora dagli elementi desumibili dalla banca dati riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere, allo stesso, ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.
14. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'affidatario del servizio di riscossione di cui all'articolo 21.

ARTICOLO 23

AUTOTUTELA E ANNULLAMENTO D'UFFICIO

1. L'Ufficio Tributario competente ha il potere di annullare – anche indipendentemente dall'istanza del contribuente – l'atto recante la pretesa tributaria, qualora verifichi l'illegittimità o l'infondatezza, totale o parziale, dell'imposizione tributaria, ancorché:
- L'atto sia divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - Il ricorso sia stato presentato, ma respinto con sentenza passata in giudicato, unicamente per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - Vi sia giudizio pendente.
2. L'esercizio del potere di annullamento, totale o parziale dell'atto illegittimo o infondato, presuppone la sussistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale, alla sua eliminazione, per garantire una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento e per eliminare inutili ed onerosi contenziosi.
3. L'Ufficio tributario può procedere all'annullamento, in tutto o in parte, dell'imposizioni nei casi di:
- a) Errore di persona;
 - b) Evidente errore logico o di calcolo;
 - c) Errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) Mancata considerazione di versamenti d'imposta regolarmente eseguiti;
 - e) Doppia imposizione;

- f) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) Sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni e regimi agevolativi;
 - h) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
4. L'annullamento dell'atto tributario travolge, necessariamente ed automaticamente, tutti gli altri atti ad esso consequenziali e comporta l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente riscosse.
5. Non si può procedere all'annullamento d'ufficio, o su istanza di parte, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente, o qualora il provvedimento, ancorché illegittimo, abbia esplicato – senza contestazioni – i propri effetti ed abbia determinato situazioni esauritesi nel tempo ed irrevocabili.

ARTICOLO 24

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

In relazione alle aree fabbricabili e ad eventuali accertamenti presuntivi, trovano applicazione il decreto legislativo n° 218/1997 e il Regolamento comunale in materia di definizione sull'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 267 del 19 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni..

ARTICOLO 25

CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546, e successive modificazioni.

ARTICOLO 26

RECLAMO-MEDIAZIONE

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, chi intende proporre ricorso innanzi alla competente C.T.P. è tenuto, in via preliminare, a presentare reclamo all'Ufficio che ha emesso l'atto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 bis del decreto legislativo n° 546/1992, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo n° 156/2015.



2. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della determinazione dell'ammontare della pretesa.
3. L'Ufficio è tenuto ad esaminare il reclamo, e l'eventuale proposta di mediazione, entro novanta giorni dalla sua ricezione, o accogliendo o rigettando il reclamo, ovvero formulando una proposta di mediazione.
4. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di dilazione.
5. Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. In caso di perfezionamento della mediazione, le sanzioni si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
7. Nelle controversie di cui al comma 1, la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

W

Elenco dei servizi indivisibili forniti dal Comune finanziati con la TASI.

codifica		funzione riferite ai servizi indivisibili	% copertura	importo
funzione	servizio			
8	1	viabilità, circolazione strade e servizi connessi	100	€ 500.000,00
		totale	100	€ 500.000,00

